



PROCURA DELLA REPUBBLICA  
PRESSO IL TRIBUNALE  
DI BOLZANO  
STAATSANWALTSCHAFT BEIM  
LANDESGERICHT BOZEN

CAMERA PENALE DI BOLZANO  
KAMMER DER SÜDTIROLER  
STRAFVERTEIDIGER



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLZANO  
RECHTSANWALTSKAMMER BOZEN

m_dg		
PROCURA DELLA REPUBBLICA BOLZANO 02100802105		
N° 625/2020/ptv		
- 6 -04- 2021		
UOR	CC	RUO
Funzione	Macroattività	Attività
Fascicolo	Sottofascicolo	

**PROTOCOLLO DI INTESA SUL PORTALE DEPOSITO ATTI PENALI**

Tra la

**Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano**

e

**il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Bolzano**

e

**la Camera penale di Bolzano**

\*\*\*

Il seguente protocollo è il frutto della cooperazione tra il Procuratore Aggiunto Dr. Axel Bisignano, il Mag. rif. Dr. Günter Morandell, il Sovrintendente della Polizia di Stato Gianluca Rizzo dell'Ufficio Sicurezza e Organizzazione Informatica, il Comitato per l'informatizzazione della Camera Penale di Bolzano, nelle persone degli avv.ti Matteo Bruccoleri, Francesco Coran e Andrea Gnechi, quest'ultimo anche nella sua qualità di membro del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bolzano.

Il Procuratore della Repubblica ha provveduto alla revisione finale della bozza di protocollo.

Premessa

- 1) Il protocollo è stato redatto sulla base della situazione legislativa ed informatica risultante al 30 marzo 2021 e conseguentemente potrebbe non essere più attuale in relazione a norme o procedure successivamente modificate.

F.B.

- 2) Il presente protocollo ha lo scopo di concordare tempi e modi dei depositi nel portale, individuando l'ufficio da contattare nel caso di problemi e/o per l'adozione di soluzioni, anche solo temporanee, a criticità non risolte del portale, nel pieno rispetto della normativa vigente, anche regolamentare.
- 3) Il deposito negli uffici della Procura di Bolzano tramite il portale può attualmente avvenire per i seguenti atti:
  - a) Nomina a difensore;
  - b) Rinuncia o revoca del mandato al difensore;
  - c) Denuncia o querela;
  - d) Memorie e documenti ex art. 415 bis c.p.p.;
  - e) Opposizione alla richiesta di archiviazione.
- 4) Il deposito degli atti *sub* d) ed e) presuppone che il fascicolo già pendente si trovi nel sistema SICP in una delle seguenti fasi:
  - a) Avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.p.;
  - b) Avviso di richiesta di archiviazione.
- 5) Attualmente non è previsto il deposito tramite il portale per uffici diversi da quello di Procura.
- 6) All'esito di ampio confronto anche relativamente al funzionamento del portale dal lato "*avvocato*" e dal lato "*procura*", si concorda quanto segue.
  1. Ripartizione dei compiti per rendere possibili i depositi; tempi di gestione dei depositi; personale incaricato e di riferimento:
    - 1.1. **Dopo la firma del provvedimento ex art. 415 bis c.p.p. e prima della notifica dello stesso**, la segreteria del magistrato che ha in carico il fascicolo provvede a modificare lo stato del procedimento nel portale SICP attivando la fase "*conclusione indagini preliminari*", adempimento che costituisce il presupposto per la visibilità del fascicolo nella stringa "*procedimenti autorizzati*" da parte del difensore.



F.B.



- 1.2. Analogamente, **dopo la firma della richiesta di archiviazione e prima della notifica dell'avviso alla persona offesa**, la segreteria del magistrato assegnatario del fascicolo provvede a modificare lo stato del procedimento nel portale SICP attivando la fase "*opposizione all'archiviazione*"; poiché l'opposizione può essere presentata anche da chi non abbia richiesto di essere avvisato, purché prima della decisione del Gip, **la modifica va effettuata anche nel caso in cui la persona offesa non abbia chiesto di essere avvisata della richiesta di archiviazione.**
- 1.3. Nel caso in cui il difensore nominato non trovi il fascicolo rientrante tra i punti precedenti tra quelli autorizzati può utilizzare la funzione "*sollecito nomina*", a condizione che la nomina del difensore risulti già inserita in SICP.
- 1.4. **I depositi vengono accettati o rifiutati dalla segreteria generale entro 2 (due) giorni lavorativi**, salvo eventuali impedimenti sopravvenuti (es. blocco del sistema, mancato aggiornamento da parte della segreteria particolare etc.).
- 1.5. **Scaduto tale termine**, il difensore può contattare la segreteria generale per chiedere informazioni (avendo a portata di mano la ricevuta di deposito, che viene resa disponibile dal portale ad ogni invio).
- 1.6. **In caso di assoluta urgenza** (termine in scadenza), il difensore può contattare direttamente la segreteria particolare del magistrato assegnatario del fascicolo, la quale può sia eventualmente variare lo stato del procedimento sia procedere all'accettazione del deposito.

## **2. Compilazione dei campi richiesti dal portale**

- 2.1. Nel caso di fascicoli coassegnati a più magistrati deve essere indicato il nome del primo assegnatario del fascicolo, secondo quanto previsto dal progetto organizzativo della Procura della Repubblica in vigore;
- 2.2. **Per depositare una nomina** in un procedimento è necessario allegare l'atto abilitante, cioè un documento da cui si evince la formale conoscenza della pendenza del procedimento; occorre



F.B.  


prestare attenzione a non confondere l'atto abilitante con l'atto allegato, in quanto il sistema non consente l'accettazione di una nomina se l'atto abilitante viene caricato come atto allegato.

2.3. **Per depositare una nomina** è altresì necessario avere tutti i dati del procedimento, compreso il numero R.G.N.R. e il nome e cognome del magistrato assegnatario; nel caso non si conosca uno dei dati necessari, il difensore può farsi ricorso ad una delle seguenti soluzioni:

2.3.1. richiedere, di persona o via PEC, un certificato delle iscrizioni ex art. 335 c.p.p. dal quale si ricavano tutti i dati necessari;

2.3.2. richiedere il dato mancante in segreteria, secondo le usuali attuali forme;

2.4. **Depositare una nomina per una persona giuridica** non è attualmente possibile.

2.5. Attualmente non risulta possibile depositare nomine per **procedimenti di competenza del giudice di pace (modello 21-bis)**.

2.6. Depositare una nomina per un minorenni (parte offesa) attualmente non è possibile.

2.7. Essendo possibile il **deposito contestuale della nomina e di un atto difensivo** (es. memoria ex art. 415 bis c.p.p.) qualora il difensore non trovi il fascicolo tra i procedimenti autorizzati, ma egli risulti con certezza difensore già inserito nel sistema informatico della Procura (es. per aver depositato una nomina direttamente in Procura, per aver ricevuto un atto dalla Procura, non invece sulla base di nomina effettuata in sede di elezione di domicilio che potrebbe non essere ancora giunta in Procura), egli può:

2.7.1. depositare un sollecito nomina, finalizzato a rendere visibile il procedimento tra quelli autorizzati (e non quindi per sollecitare l'accettazione di una nomina depositata nel portale);

2.7.2. depositare la nomina, l'atto abilitante e contestualmente l'atto consentito.

Se non vi sono termini prossimi alla scadenza, si consiglia di inoltrare un sollecito che, se accolto, consentirà all'avvocato di trovare il procedimento tra quelli autorizzati e di avere la certezza della regolarità della nomina e della fase del procedimento.

4  


F.B.  


2.8. Nel caso in cui si renda necessario il **deposito atti in formato non accettato dal sistema** (es. file video, registrazioni audio ecc.), il difensore ne farà espressa menzione nell'atto inviato (es memoria, denuncia, querela etc.) per poi effettuare il deposito materiale in segreteria unitamente alla copia della ricevuta di deposito e dopo l'avvenuta accettazione dello stesso, sono sempre salvi i casi di assoluta urgenza.

### 3. Casi in cui il deposito viene respinto

3.1. Atti depositati dopo che il fascicolo risulti essere già stato trasmesso ad altra autorità saranno respinti; l'ufficio competente ne darà comunicazione del motivo.

### 4. Casi di impossibilità del deposito per problemi relativi al portale di atti in scadenza

4.1. Nel caso in cui il sistema risulti inaccessibile, è consigliabile uscire dal *browser* e ripetere la procedura di *login*, potendo il problema dipendere dall'applicazione dell'utente e non del portale.


4.2. **Deposito cartaceo di atti da depositare nel portale:** non essendo prevista tale eventualità dalle norme, il deposito cartaceo, con allegata attestazione dell'avvocato della ragione di impossibilità di utilizzo del portale, verrà accettato dalla Procura senza che ciò possa di per sé integrare una deroga alle norme vigenti, per cui attualmente non vi sono soluzioni individuabili che mettano al riparo da possibili eccezioni di irregolarità.

### 5. Esclusione del deposito di copie cartacee


5.1. Atteso che la Procura della Repubblica ha avviato da tempo, attraverso il sistema TIAP/Document@, la procedura di smaterializzazione del fascicolo cartaceo, non deve essere depositata alcuna copia cartacea c.d. "*di cortesia*" di quanto depositato tramite portale.

Bolzano, li 01 aprile 2021


Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano



Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bolzano



Il Presidente della Camera Penale di Bolzano



A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'P' followed by several cursive letters. The signature is written over a solid horizontal line.